



conoscimento delle pretese degli asfaltatori, in funzione, sia di una crescente estensione delle norme di diritto, sia di principi equitativi, si permette di richiamare la particolare attenzione dell'Amministrazione stessa sui rischi inerenti alla instaurazione di un giudizio arbitrale da parte dell'Impresa Organica, tanto più che, come è noto, i lodi arbitrali sono soggetti soltanto all'impugnazione per nullità e a quella per revocazione (art. 824 del cod. civ.). Naturalmente, per la valutazione delle prospettive in sede contenziosa, la memoria 24 luglio 1958 della R.7.5 può fornire utili elementi di giudizio."

Il Direttore Generale,

- Vista la suesata relazione della Ripartizione Tecnica Immobiliare;
- Visti i Verbali della Commissione Consultiva Immobiliare del 14 giugno e 15 ottobre 1958,

propone al Consiglio di Amministrazione:

- di accogliere le riserve della Ditta Bidolfi, asfaltatrice dei manufatti in ferro per il complesso di Roma, Via Somalia,